

TRIBUNALE DI Napoli Nord

III Sezione Civile

Il giudice dott.ssa Satta Cristiana, nel procedimento iscritto al r.g. n. 2/2019, esaminato il piano come modificato in data 15.3.2019, osserva quanto segue

Fatto e diritto

I ricorrenti dichiarano di avere una esposizione debitoria alla data di deposito dell'ultima modifica del piano , pari ad Euro 195.139,53 come di seguito indicata:

Creditore	Natura del debito	Debito residuo	Garanzia
Deutsche Bank Mutui S.p.A.	Mutuo ipotecario – Somma come da precetto	€ 146.639,53	ipoteca
IBL Banca S.p.A. contratto n. 629975	Finanziamento	€ 17.340,00	chirografario
IBL Banca S.p.A. contratto n. 684745	Finanziamento	€ 31.160,00	chirografario

Gli sitanti sono proprietari in ragione di ½ ciascuno del seguente immobile sito in:

Teverola (Ce), Via Cupa snc (oggi Via Napoli – Parco Ciclamino n.9), oltre al box, identificato: al NCEU classe A/2, foglio 5, p.lla 5356, sub 25 (l'appartamento); box auto di pertinenza, sempre in comproprietà al 50% con la consorte, identificato al NCEU classe C/6, foglio 5, p.lla 5356, sub 29

il cui valore è pari ad euro 118.500 (cfr. perizia allegata agli atti);

il sig. Picone Vincenzo è altresì proprietario dei seguenti beni immobili:

- **Veicolo Lancia Delta** (1.6 Multijet Gold) tg EH862BT, anno di immatricolazione 2011 (all. 13 alla Proposta di Piano), dal valore di €. 5.100,00/6.000,00 circa.
- **Veicolo Fiat Panda** (1.2 Easy) tg EN416JE, anno di immatricolazione 2012 (all. 13 alla Proposta di Piano), dal valore di €. 2.700,00/3.900,00 circa.

la sig.ra Sfoco Anna è titolare di un libretto postale con giacenza pari ad euro 2.204,92.



Il sig. Picone percepisce un reddito da lavoro che nel mese di gennaio 2019 è stato pari ad euro 1.559,93.

Il nucleo familiare è composto dal ricorrente, unico percettore di reddito, dalla moglie e da due figli minorenni.

L'organismo di composizione della crisi, sulla base della documentazione fornita dal debitore ed anche alla luce degli elementi rinvenuti nelle banche dati dell'ISTAT ha confermato l'ammontare delle spese medie mensili indicato dagli istanti in € 1.100,00.

I ricorrenti hanno proposto di ristrutturare il proprio debito offrendo il pagamento integrale dei creditori prededucibili, del creditore privilegiato immobiliare nei limiti del 60,66%, degli altri creditori chirografari al 10%.

Quanto al credito privilegiato immobiliare della Deutsche bank s.p.a., né è previsto il pagamento in misura superiore al valore dell'immobile, considerato che il valore di stima del bene è indicato in euro 118.500,00, che tuttavia deve esser ridotto quantomeno di 1/4 con un ribasso del 25% dal valore di stima (pari al prezzo minimo che può essere offerto) che porterebbe ad un importo di euro 88.875,00 che si potrebbe ridurre ad euro 66.656,25 nel caso di mancata aggiudicazione al primo tentativo (considerato che è prassi che le vendite giudiziali immobiliari non si concludano mai in sede di primo tentativo). Il pagamento dei debiti è previsto mediante versamento di n. 139 rate decorrenti da maggio 2019 a novembre 2030, con pagamento in un'unica soluzione dei compensi del legale e dell'OCC in prededucazione, nonché una somma di euro 17.000,00 al creditore privilegiato utilizzando euro 2.000,00 quali disponibilità giacenti sul libretto postale della signora Sfoco ed euro 21.000,00 quale somma messa a disposizione dalla signora Goglia Assunta e procedendo con rate mensili di euro 550,00 dalla n. 4 alla n.133 in favore del creditore privilegiato e dalla n. 133 alla n. 139 in favore dei creditori chirografari.

L'organismo di composizione della crisi ha attestato, negli atti redatti ex art 9 legge 3 del 27-1-2012, che le cause dell'indebitamento sono state conseguenti ad



un significativo aumento delle spese per il sostentamento del nucleo familiare, evidenziando come non vi sia stato alcun ricorso al credito effettuato con la prospettiva di non poter adempiere. Anzi è proprio al fine di provvedere al puntuale pagamento degli improvvisi debiti che l'istante ha fatto ricorso ai prestiti.

Ha precisato che il piano, come proposto, è conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria considerato che l'alienazione del bene appartenenti ai ricorrenti consentirebbe un soddisfacimento dei creditori comunque parziale considerando due ribassi del 25% e dunque un valore di euro 65.526,25 (cfr. pag. 4 relazione particolareggiata allegato al ricorso)

Il giudice per omologare il piano deve, prima di tutto, escludere ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012 " *che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali* ".

Dall'analisi compiuta emerge che l'attuale indebitamento è connesso all'aumento delle spese familiari conseguenti alle esigenze dei figli minori ed alla nascita del terzo figlio avvenuta in data 18.9.2014 che ha costretto il sig. Picone a stipulare il primo finanziamento appena pochi mesi dopo la nascita del terzo figlio, mentre successivamente a ciò è stato contratto solo un secondo finanziamento nell'anno 2016 per cercare di porre rimedio alla situazione economica. Orbene, ritiene il giudicante che come emergente dalla documentazione in atti, l'indebitamento è conseguente proprio alla volontà di adempiere le proprie obbligazioni come d'altronde dimostra anche la circostanza che non sussistono debiti nei confronti dell'erario.

A ciò si aggiunga il rilievo che entrambi i finanziamenti sono stati stipulati con la IBL banca s.p.a. sulla quale grava il dovere di controllo del merito creditizio ex art. 124 bis TUB, soprattutto in ragione del fatto che entrambi i prestiti chirografari sono stati stipulati nei confronti del medesimo creditore.



Da ciò consegue che i ricorrenti non hanno mai assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di non poterle adempiere.

L'indebitamento, pertanto, alla luce dei rilievi effettuati non può in alcun modo esser qualificato come colpevole e porta ad escludere un atteggiamento poco oculato dei debitori.

Sussiste pertanto il requisito della meritevolezza prevista dalla legge, non condividendosi sul punto i rilievi formulati dai creditori alla luce delle ragioni sopra esposte.

Quanto alla durata del piano si osserva come lo stesso sia inferiore all'originaria durata del mutuo stipulato con la Deutsche bank s.p.a.

Non può condividersi il rilievo della IBL banca secondo cui la moratoria di un anno deve intendersi riferita all'integrale pagamento del credito assistito dalla causa legittima di prelazione.

Ritiene per contro la scrivente che l'espressione deve intendersi riferita alla necessità che il debitore preveda nel piano che il pagamento del creditore privilegiato inizi entro 12 mesi e, dunque, limitando a tale lasso temporale la scansione del piano con riferimento ai crediti prededucibili.

Opinare diversamente risulta in contrasto con lo spirito della legge di *favor* verso i consumatori ai quali è consentita la ristrutturazione integrale dei propri debiti che nella quasi totalità dei casi si compongono anche di debiti nei confronti degli istituti bancari connessi a contratti di mutuo ipotecario che per loro natura sono debiti di ingente valore con previsioni contrattuali di pagamento spesso di 20 o anche 30 anni. Pretendere il pagamento di tali debiti, nell'ammontare proposto nel piano, entro il termine di 12 mesi corrisponde in fatto a rendere per lo più inattuabile la legge e poiché l'interpretazione della legge deve avvenire considerando l'integrale disciplina ed armonizzando tra loro le singole disposizioni, ritiene il giudicante che la soluzione conforme alle previsioni di legge in merito al piano del consumatore sia nel senso sopra indicato e dunque per l'interpretazione della moratoria di 12 mesi nel senso che entro tale termine deve iniziare il pagamento delle rate in favore del creditore ipotecario, come in concreto avviene nella fattispecie in esame.



Ed in tal senso deve esser interpretata l'inderogabilità della dilazione.

Il piano sotto tale profilo deve, dunque, ritenersi ammissibile.

Per quanto concerne la censura dei creditori in ordine alla durata del piano che eccede i 5 anni, rileva il tribunale come i principi espressi dalle decisioni giurisprudenziali intervenute in relazione alla procedura di concordato ex art. 161 e ss. l.f. non possono in alcun modo trovare applicazione nel caso di specie, difettando l'*eadem ratio*. Si osserva in particolare come da un lato non esista alcuna norma che in relazione all'omologa del piano del consumatore preveda una limitazione di durata. Né tantomeno questa limitazione di durata può essere ravvisata in 5 anni sulla scorta di quanto avviene per la durata del piano di concordato, trattando di strumenti non solo diversi ma per certi versi inconciliabili, considerato che in un caso il ricorrente è un'impresa e nell'altro un consumatore.

Orbene, è notoria la circostanza che nella maggioranza delle richieste di omologa di piano tra i debiti scaduti vi sia anche quello che scaturisce dal contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale che non ha mai una durata *ab origine* inferiore ai 20 anni.

Questo è un dato che già di per sé evidenzia come la durata non possa essere paragonata a quella di un piano di concordato, se non eludendo totalmente lo spirito della norma e rendendo di fatto impossibile l'accesso a tale strumento di definizione agevolata della crisi debitoria del singolo consumatore.

Ritiene il giudicante che in assenza di previsioni normative la durata vada verificata in concreto al fine di valutare la fattibilità del piano anche alla luce dell'ammontare e tipologia dei debiti e dell'ammontare dell'attivo.

Nel caso di specie considerato che il piano prevede il pagamento in 139 rate e che tra i debiti è previsto anche quello relativo al mutuo, per sua natura di lunga durata, e avuto riguardo all'età dei ricorrenti di appena 36 e 33 anni, la durata deve ritenersi ammissibile e congrua sia per tipologia di crediti che per aspettativa di vita, anche in ragione del fatto che il pagamento del credito privilegiato è previsto in un termine inferiore rispetto all'originario piano di ammortamento (2030 in luogo di 2037).



A ciò si aggiunga, quale ulteriore dato, la circostanza che il patrimonio degli istanti è rappresentato dal solo immobile valutato in circa 65 mila euro e da due veicoli il cui valore nella migliore delle ipotesi considerate dai listini usato è pari ad appena euro 9.900,00, oltre allo stipendio del ricorrente. Anche tali dati vanno valorizzati nell'effettuare le comparazioni necessarie tra durata del piano e compromissione delle esigenze dei creditori, con la conseguenza che anche questi dati orientano verso una congruità della durata del piano per come presentata, non rappresentando un'eccessiva compromissione delle ragioni creditorie alla luce delle componenti del patrimonio del debitore.

Non osta al piano come formulato, la circostanza che vi sia un finanziamento oggetto di cessione del quinto dello stipendio.

Il tribunale, pur consapevole dell'esistenza di giurisprudenza difforme, aderisce infatti all'orientamento che include anche i finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio tra i debiti inseribili nel piano del consumatore e ciò in quanto tali finanziamenti hanno ad oggetto crediti futuri, che maturano mensilmente ed in relazione ai quali il debitore ha ancora la disponibilità fino al momento in cui al maturare mese per mese del diritto a percepire la retribuzione, il credito diviene attuale.

D'altronde, rileva il giudicante come sia lo stesso spirito della legge che orienta nel senso di ricomprendere tutti i debiti riferibili al consumatore istante.

La legge sul sovraindebitamento, infatti, a fronte di un oggettivo aumento della popolazione insolvente e del credito al consumo, si pone l'obiettivo di ristrutturare integralmente la situazione debitoria del soggetto interessato, senza differenza alcuni tra crediti scaduti e crediti a scadere.

Ciò si desume anche dalla stessa lettera della legge che all'art. 7 dice: "*Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori...*" mentre all'art. 8 afferma: "*La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti...*"; il riferimento dallo stato di debitore o alla condizione di debitore è integrale, senza previsione di alcune eccezione o limitazione (cfr. in tal senso anche trib. Torino 8.6.2016).



Né vi sono ragioni per ritenere irragionevole il pagamento del creditore chirografario in misura pari al 10%, considerato che l'alternativa liquidatoria non consentirebbe una percentuale maggiore di soddisfacimento, in ragione della composizione del patrimonio dei debitori come sopra evidenziata.

Né risulta applicabile al caso di specie l'art. 2918 c.c. richiamato dalla IBL considerato che come detto la cessione del quinto dello stipendio riguarda crediti futuri come tali non ancora entrati a far parte del patrimonio del debitore, con evidente diversità rispetto alla fattispecie regolamentata dall'art. 2918 c.c..

Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, assorbiti gli ulteriori profili controversi in causa, è possibile ritenere omologabile il piano del consumatore predisposto dai signori Picone Vincenzo e Sfoco Anna.

L'organismo di composizione della crisi deve risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art 13 legge n. 3 del 27-1-2012.

P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore predisposto da Picone Vincenzo e Sfoco Anna;
- dispone che i debitori effettuino i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;
- attribuisce all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art 13 della legge n. 3 del 27-1-2012.
- dispone che del presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito del tribunale di Napoli Nord.

Aversa, 24.6.2019

Il giudice

Dott.ssa Cristiana Satta

